**L. 21 maggio 2021, n. 69** [(1)].

**Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2021, n. 120, S.O.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1.**

1. Il *decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

1. All'*articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato".

Art. 29-quater (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). -1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'*articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"».

---

**Allegato**
**Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41* - Articolo 30**

All'*articolo 30*:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

alla lettera c), le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'*articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

d) alla rubrica, la parola: "correnti" è soppressa»;

al comma 3, le parole: «lett. c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'*articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa"»;

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'*articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al *comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali possono

avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

6-quater. All'*articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'*articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

al comma 8, capoverso *Art. 15-bis*, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 9, capoverso *Art. 12-bis*, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 10, capoverso *Art. 17-bis*, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 11, capoverso *Art. 43-bis*, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;